



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che istituisce la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* ed in particolare l'Allegato 4/2 - Principio applicato della contabilità finanziaria - riguardante i *“Contributi a rendicontazione”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030;

VISTO l'articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché delle modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, riferiti rispettivamente all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione e alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 1, comma 1081, della medesima legge n. 205 del 2017, che dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 1084, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e per il triennio dal 2018 al 2020;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATO che sul capitolo 7009 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato “*Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali*”, è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020;

RITENUTO opportuno dare attuazione alle citate disposizioni di cui alla legge n.205 del 2017 procedendo, in fase di prima applicazione e in via sperimentale, al riparto delle predette risorse stanziare per gli anni 2018, 2019 e 2020 per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro;

RITENUTO, pertanto, di destinare annualmente, al lordo del contributo per l’attività di supporto e assistenza tecnica della Cassa depositi e prestiti, 5 milioni di euro alle 14 città metropolitane, 12,5 milioni di euro alle 86 province e 12,5 milioni di euro ai comuni beneficiari del contributo;

VISTA l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del;

SULLA PROPOSTA della Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, acquisita al prot. n. 7206 del 28 febbraio 2018;

DECRETA:

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli enti locali a valere sul Fondo progettazione per gli enti locali, di seguito denominato “fondo progettazione”, capitolo 7009 “*Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali*” dello stato di previsione del MIT, istituito in attuazione dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Le risorse, considerate contributi a rendicontazione, sono assegnate agli enti locali per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche, inseriti nella programmazione dell’ente. In tale ambito sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione degli edifici o delle strutture pubbliche mantenendone la destinazione d’uso pubblico.
3. Nell’ambito di cui al comma 2, sono ammissibili al cofinanziamento i progetti finalizzati all’adeguamento degli edifici o delle strutture pubbliche alla vigente normativa sismica ovvero,



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

in caso di edifici o strutture pubbliche già adeguate sismicamente, anche alla messa in sicurezza edile ed impiantistica e che non risultano già interamente finanziati.

4. Possono essere oggetto di cofinanziamento, nell'ambito dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi, i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.
5. Sono ammissibili al cofinanziamento solo le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti contratte dopo la comunicazione di ammissione al cofinanziamento.
6. Le risorse assegnate al "*Fondo progettazione*" indicato al comma 1, per il triennio 2018/2020, sono ripartite secondo i criteri definiti agli articoli 2, 3 e 4.
7. Le risorse relative agli anni successivi al 2020, alla luce delle sperimentazioni effettuate, sono ripartite con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. I beneficiari delle risorse del fondo progettazione sono:
 - a) le 14 città metropolitane, istituite con la legge del 7 aprile 2014 n. 56;
 - b) le 86 province;
 - c) i comuni.
2. Le risorse stanziare per ogni anno dal 2018 al 2020 sul fondo progettazione, al netto di una quota pari allo 0,5 per cento accantonata ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017, sono così ripartite:
 - a) 4.975.000,00 euro alle città metropolitane;
 - b) 12.437.500,00 euro alle province;
 - c) 12.437.500,00 euro ai comuni.
3. Gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
4. La percentuale massima di cofinanziamento statale è fissata all'80 per cento.
5. La ripartizione delle risorse alle città metropolitane e alle province è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3.
6. Le risorse destinate ai comuni sono assegnate secondo quanto indicato all'articolo 4.

ART. 3

(Risorse assegnate alle città metropolitane e alle province)

1. Le risorse assegnate, nel limite di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), rispettivamente alle città metropolitane e alle province, sono ripartite secondo i criteri riportati ai commi 2, 3 e 4.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

2. Le risorse assegnate per ogni annualità alle 14 città metropolitane sono ripartite destinando una quota fissa pari al 100.000,00 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, in misura proporzionale alla popolazione, sulla base dei dati ISTAT relativi al mese di gennaio 2017, come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le risorse assegnate per ogni annualità alle 86 province sono ripartite destinando una quota fissa pari a 70.000,00 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, in misura proporzionale alla popolazione sulla base dei dati ISTAT relativi al mese di gennaio 2017, come indicato nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento, di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono definite con decreto direttoriale della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 4

(Risorse assegnate ai comuni)

1. Le risorse assegnate, nel limite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono ripartite sulla base di una graduatoria triennale 2018/2020, con priorità ai progetti di adeguamento alla vigente normativa sismica degli edifici e delle strutture scolastiche.
2. I singoli comuni presentano domanda di ammissione al cofinanziamento statale, per un numero massimo di tre progetti, come disciplinato dal decreto direttoriale di cui al comma 4.
3. L'ammontare massimo di cofinanziamento statale per ciascun progetto è fissato in 60.000,00 euro, fermo restando il limite indicato all'art. 2 comma 4.
4. Le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento, di redazione della graduatoria, di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono definite con decreto direttoriale della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 5

(Monitoraggio e attività di supporto)

1. Gli enti beneficiari sono tenuti, ai sensi del comma 1084 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'inserimento dei dati relativi ai progetti ammessi a cofinanziamento nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Per le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo progettazione, la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali stipula apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come previsto dall'articolo 1, comma 1081, della legge n. 205 del 2017.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO

Allegato 1

Ripartizione tra le città metropolitane delle risorse 2018/2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1079 della Legge 27 dicembre 2017, n.205

Città metropolitane	Quota fissa annuale	Quota variabile annuale	Totale annuale	Totale triennio
Bari	€ 100	€ 205	€ 305	€ 915
Bologna	€ 100	€ 164	€ 264	€ 792
Cagliari	€ 100	€ 71	€ 171	€ 513
Catania	€ 100	€ 181	€ 281	€ 843
Firenze	€ 100	€ 165	€ 265	€ 795
Genova	€ 100	€ 138	€ 238	€ 714
Messina	€ 100	€ 104	€ 204	€ 612
Milano	€ 100	€ 524	€ 624	€ 1.872
Napoli	€ 100	€ 506	€ 606	€ 1.818
Palermo	€ 100	€ 207	€ 307	€ 921
Reggio di Calabria	€ 100	€ 91	€ 191	€ 573
Roma	€ 100	€ 709	€ 809	€ 2.427
Torino	€ 100	€ 371	€ 471	€ 1.413
Venezia	€ 100	€ 139	€ 239	€ 717
	€ 1.400	€ 3.575	€ 4.975	€ 14.925

Importi in migliaia di euro

Allegato 2

Ripartizione tra le province delle risorse 2018/2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1079 della Legge 27 dicembre 2017, n.205

Province	Quota fissa annuale	Quota variabile annuale	Totale annuale	Totale triennio
Agrianto	€ 70	€ 78	€ 148	€ 444
Alessandria	€ 70	€ 76	€ 146	€ 438
Ancona	€ 70	€ 84	€ 154	€ 462
Arezzo	€ 70	€ 61	€ 131	€ 393
Ascoli Piceno	€ 70	€ 37	€ 107	€ 321
Asti	€ 70	€ 38	€ 108	€ 324
Avellino	€ 70	€ 75	€ 145	€ 435
Barietta-Andria-Trani	€ 70	€ 70	€ 140	€ 420
Belluno	€ 70	€ 36	€ 106	€ 318
Benevento	€ 70	€ 50	€ 120	€ 360
Bergamo	€ 70	€ 197	€ 267	€ 801
Biella	€ 70	€ 32	€ 102	€ 306
Brescia	€ 70	€ 221	€ 291	€ 873
Brindisi	€ 70	€ 70	€ 140	€ 420
Caltanissetta	€ 70	€ 48	€ 118	€ 354
Campobasso	€ 70	€ 40	€ 110	€ 330
Caserta	€ 70	€ 164	€ 234	€ 702
Catanzaro	€ 70	€ 64	€ 134	€ 402
Chieti	€ 70	€ 69	€ 139	€ 417
Como	€ 70	€ 106	€ 176	€ 528
Cosenza	€ 70	€ 126	€ 196	€ 588
Cremona	€ 70	€ 64	€ 134	€ 402
Crotone	€ 70	€ 31	€ 101	€ 303
Cuneo	€ 70	€ 104	€ 174	€ 522
Enna	€ 70	€ 30	€ 100	€ 300
Fermo	€ 70	€ 31	€ 101	€ 303
Ferrara	€ 70	€ 62	€ 132	€ 396
Foggia	€ 70	€ 111	€ 181	€ 543
Forlì-Cesena	€ 70	€ 70	€ 140	€ 420
Frosinone	€ 70	€ 87	€ 157	€ 471
Grosseto	€ 70	€ 40	€ 110	€ 330
Imperia	€ 70	€ 38	€ 108	€ 324
Isernia	€ 70	€ 15,5	€ 85,5	€ 256,5
La Spezia	€ 70	€ 39	€ 109	€ 327
L'Aquila	€ 70	€ 53	€ 123	€ 369
Latina	€ 70	€ 102	€ 172	€ 516
Lecce	€ 70	€ 142	€ 212	€ 636
Lecco	€ 70	€ 60	€ 130	€ 390
Livorno	€ 70	€ 60	€ 130	€ 390
Lodi	€ 70	€ 41	€ 111	€ 333
Lucca	€ 70	€ 69	€ 139	€ 417
Macerata	€ 70	€ 56	€ 126	€ 378
Mantova	€ 70	€ 73	€ 143	€ 429
Massa-Carrara	€ 70	€ 35	€ 105	€ 315
Matera	€ 70	€ 35	€ 105	€ 315
Modena	€ 70	€ 124	€ 194	€ 582
Monza e della Brianza	€ 70	€ 154	€ 224	€ 672

Novara	€	70	€	66	€	136	€	408
Nuoro	€	70	€	38	€	108	€	324
Oristano	€	70	€	28	€	98	€	294
Padova	€	70	€	166	€	236	€	708
Parma	€	70	€	80	€	150	€	450
Pavia	€	70	€	97	€	167	€	501
Perugia	€	70	€	117	€	187	€	561
Pesaro e Urbino	€	70	€	64	€	134	€	402
Pescara	€	70	€	57	€	127	€	381
Piacenza	€	70	€	51	€	121	€	363
Pisa	€	70	€	75	€	145	€	435
Pistoia	€	70	€	52	€	122	€	366
Potenza	€	70	€	66	€	136	€	408
Prato	€	70	€	45	€	115	€	345
Ragusa	€	70	€	57	€	127	€	381
Ravenna	€	70	€	69	€	139	€	417
Reggio nell'Emilia	€	70	€	94	€	164	€	492
Rieti	€	70	€	28	€	98	€	294
Rimini	€	70	€	60	€	130	€	390
Rovigo	€	70	€	42	€	112	€	336
Salerno	€	70	€	196	€	266	€	798
Sassari	€	70	€	87	€	157	€	471
Savona	€	70	€	49	€	119	€	357
Siena	€	70	€	48	€	118	€	354
Siracusa	€	70	€	71	€	141	€	423
Sondrio	€	70	€	32	€	102	€	306
Sud Sardegna	€	70	€	63	€	133	€	399
Taranto	€	70	€	103	€	173	€	519
Teramo	€	70	€	55	€	125	€	375
Terni	€	70	€	40	€	110	€	330
Trapani	€	70	€	77	€	147	€	441
Treviso	€	70	€	157	€	227	€	681
Varese	€	70	€	158	€	228	€	684
Verbano-Cusio-Ossola	€	70	€	28	€	98	€	294
Vercelli	€	70	€	31	€	101	€	303
Verona	€	70	€	163	€	233	€	699
Vibo Valentia	€	70	€	29	€	99	€	297
Vicenza	€	70	€	153	€	223	€	669
Viterbo	€	70	€	57	€	127	€	381
	€	6.020	€	6.417,5	€	12.437,5	€	37.312,5

Importi in migliaia di euro